

## Intervento 13.01.01 - Indennità compensative a favore delle zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

### 8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella logica di azione della misura, il presente intervento risponde prioritariamente ai fabbisogni F14, F17 e F21, in quanto sostiene il permanere dell'agricoltura di montagna, e di conseguenza consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso risponde inoltre, indirettamente, ai fabbisogni F4-F8 in quanto consente di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti ed allo stesso tempo consente la valorizzazione dei prodotti di montagna.

Essa ha effetti diretti sulla focus area 4C ed ha effetti indiretti sulla focus area 4A.

L'intervento, quindi, ha effetti positivi sugli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostiene il mantenimento di pratiche agricole in zona montana e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, contribuendo a

garantirne la sostenibilità economica.

Le aree montane sono caratterizzate da una limitazione importante delle possibilità di utilizzo dei suoli agricoli e da un notevole incremento dei costi di produzione, in particolare il costo del lavoro, dovuti principalmente:

- alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un accorciamento del periodo vegetativo;
- alla presenza, anche nelle zone di minore altitudine, di pendii molto scoscesi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature di lavoro specifiche altamente costose,
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò che determina una contrazione dell'attività agricola, con conseguente decremento della SAU ( per come definita nel comma f) dell'art 2 del reg(UE) 1305/2013) ed abbandono dei territori, con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

In base al disposto dell'articolo 32(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, l'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) basato sulla superficie agricola eleggibile per le aziende ricadenti nei territori della regione classificati come montani.

La Regione ha identificato i territori montani. La definizione delle aree svantaggiate di montagna è stata definita dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni); le zone montane così individuate soddisfano i criteri indicati all'articolo 32(2) del Reg(UE) 1305/2013

Secondo tale definizione le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è allegato alla presente misura.

#### 8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n.1305/2013

#### 8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1306/2013 (Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Reg. (CEE) 352/78, il Reg. (CE) 165/94, il Reg. (CE) 2799/92, il Reg. (CE) 814/2000, il Reg. (CE) 1290/2005, il Reg. (CE) 485/2008.

Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune).

Regolamento (UE) 1310/2013 (Disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR).

Direttiva del Consiglio europeo 75/268/CEE.

DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale".

DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui.

DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report a valere sulle Misure forestali del PSR Calabria. Nonché i disciplinari sulla Produzione Integrata approvati con DGR 314/2014.

#### 8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori e Aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg UE 1305/2013 nell'anno di presentazione della domanda di sostegno e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg UE 1307/2013.

#### 8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Calcolo dei costi aggiuntivi e i minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi terranno conto dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al Titolo III, capo 3, del Regolamento

(UE) 1307/2013.

Il premio, di cui alla presente misura, verrà decurtato delle somme corrispondenti agli aiuti accoppiati nel caso di aziende zootecniche che dispongono di vacche nutrici.

#### 8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Agriocoltori e/o Aziende singole, rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013 situate in zone montane per come designate in base al disposto dell'articolo 32(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 secondo la perimetrazione adottata nella precedente programmazione 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione informazioni specifiche della Misura.

La superficie minima ammissibile a premio deve essere pari a 0,5 ha. Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013. Sotto tale soglia, inoltre, i costi di gestione amministrativa della domanda di aiuto/pagamento superano il premio corrisposto; infine dall'elaborazione fatta dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria su dati Istat – INEA 2013 il numero delle aziende che hanno una superficie al disotto di 0,5 ha e pari al 4% del totale.

#### 8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura.

#### 8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato come premio ad annuale ad ettaro secondo quanto riportato nella presente operazione.

Il premio base è di 350 €/ha.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte nelle zone montane per come riportate nella tabella **“Degressività del premio sottomisura 13.1”**.

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

<b>Superficie a premio</b>	<b>Riduzione Progressiva Premio Base</b>
Fino a 30 ha	Premio Base
Oltre 30 ha e sino a 100 ha	90% del premio base
Oltre 100 ha	80% del premio base

***“Degressività del premio sottomisura 13.1”***

Degressivita\_del premio\_sottomisura\_13.1

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio moderato connesso alla verifica del divieto di frazionare artificialmente l'azienda per l'applicazione della degressività (ECR1).
2. Un rischio moderato connesso alla verifica del mantenimento in attività (attività agricola minima) dell'azienda nel periodo di impegno (ECR5).
3. Un rischio basso connesso al rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari (ECR3).

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la chiara definizione, in sede di emissione dei bandi, di quali sono le condizioni che definiscono l'artificiosa frammentazione. Per definire tale fattispecie possono essere utilmente adottati criteri quali un tempo massimo entro il quale non devono essere avvenute cessioni; e, in aggiunta, le tipologie di cessioni, a qualsiasi titolo, che

determinano un artificioso frazionamento, come la cessione fra parenti o coadiuvanti familiari; oppure la determinazione delle tipologie di cessioni, che dovrebbero escludere le cessioni diverse dalla vendita;

2. Il rischio ECR5 viene mitigato attraverso l'utilizzo delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro;
3. Il rischio ECR3 può essere mitigato tenendo conto dell'attività di controllo dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'Organismo pagatore e rafforzando l'efficacia dei controlli in loco, attraverso la produzione di un manuale dei controlli in cui vengono codificati i documenti da verificare presso l'azienda e le specifiche fattispecie da controllare.

#### 8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli impegni associati all'indennità concessa.

L'intervento non prevede l'utilizzo di criteri di selezione.

#### 8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi sostenuti da aziende che sono soggette a particolari vincoli naturali (svantaggiate) è stata realizzata mettendo a confronto tali aziende con aziende localizzate in aree non soggette a questo tipo di vincoli (non svantaggiate). L'evidenza empirica del grado di svantaggio è stata verificata a livello dell'intero sistema produttivo aziendale, utilizzando appositi indici di redditività. Le informazioni disponibili attraverso il campione RICA (2007-2010) consentono di misurare in modo appropriato e completo il differenziale di redditività tra aziende svantaggiate e non svantaggiate, quindi non si è ritenuto opportuno procedere con altri tipi di verifiche basate su indicatori alternativi. Le indennità compensative vengono erogate in base all'estensione della superficie agricola. Quindi la stima dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi deve essere ricondotta ad indicatori per ettaro di superficie agricola in modo da tener conto sia del differenziale di reddito tra aziende in zone svantaggiate e non svantaggiate, inoltre è stata tenuta in debita considerazione la possibile esistenza di eventuali sovracompensazioni dovute all'erogazione di questo sussidio. Per quanto riguarda la zonizzazione delle zone soggette a vincoli naturali, ci si è attenuti a quella già individuata nella programmazione PSR 2007-2013 che, facendo proprie le definizioni di aree svantaggiate di montagna delle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE, considera tali solo le zone montane, in quanto caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre, dalle più difficili condizioni climatiche dovute all'altitudine, da un sensibile accorciamento del periodo vegetativo, dall'esistenza di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che ne impediscono la meccanizzazione o la rendono più onerosa. Si rimanda comunque al paragrafo relativo alla Misura 13 nell'allegato: "La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21, 28, 29, 31 e 33 del regolamento (ue) n. 1305/2013".

Infine si è tenuto conto nella metodologia del calcolo della economia di scala, all'aumentare della superficie agricola, nell'applicazione della degressività.

#### 8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi relativi alla meccanizzazione, manodopera, altri costi fissi e variabili sostenuti dalle aziende.

Dalle analisi effettuate è risultato che i costi sostenuti diminuiscono del 10% a seguito di economie di scala, nelle aziende con superficie compresa tra 30 e 100 ha; del 20% nelle aziende con superficie superiore a 100 ha. Tali economie di scala fanno sì che l'impatto degli svantaggi si riduca in funzione della dimensione aziendale e pertanto sulla base di tali considerazioni è stata individuata una soglia minima di 30 ha

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale prescelto per la designazione delle zone è rappresentato dalla delimitazione comunale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La Regione ha identificato i territori montani.

La definizione delle aree svantaggiate di montagna è stata definita dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).

Secondo tale definizione le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno

accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

La zonizzazione individuata è la medesima di quella adottata del PSR 2007 – 2013. L'elenco dei comuni montani è riportato nella sezione "Disposizioni Generali" come allegato, denominato "**Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**"